

COMUNE DI SAINT - CHRISTOPHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

OGGETTO:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC. - RIESAME.

L'Anno millenovecentonovantasei addi' trentuno
del mese di OTTOBRE alle ore 08,30
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione
del Sindaco con avvisi scritti, recapitato a norma di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di la convocazione, nelle seguenti Persone:

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	CHENEY Paolo		
2	VIGLINO Roberto	X	
3	MARTINI Luciano Modesto	X	
4	BIONAZ Cesarino	X	
5	BETEMPS Ferruccio Albino	X	
6	CHENEY Sergio Giuseppe	X	
7	ROSSET Michele	X	
8	FLORAN Vittorino	X	
9	BLANC Silvia	X	
10	ZAVATTARO Roberto		X
11	LETEY Maurizio	X	
12	BERTOLIN Rosetta	X	
13	GHIRALDINI Franco	X	
14	PEAQUIN Giosue'	X	
15	PESSION Anselmo	X	
TOTALE		14	01

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. HENCHOZ Raimondo,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHENEY Paolo
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC. RIESAME

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 15 maggio 1991, vistata dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 6 giugno 1991 prot. n. 13022, con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Regolamento in ordine ai criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici;

UDITA la relazione del Presidente sull'opportunita' di apportare alcune modifiche a tale Regolamento nel senso di ampliare la sfera dei richiedenti;

RITENUTO in particolare di apportare le seguenti modifiche:
Cap. I - art. 1 - 5 rigo: di promozione e sostegno della occupazione locale e delle attivita' agricole.

Viene aggiunto il seguente ultimo comma " A sostegno della conservazione e rivalutazione degli edifici sacri, di interesse storico, serventi il culto cattolico e acattolico".

Cap. 2: viene riscritto come segue:

"Sostegno di attivita' di rilevanza socio-assistenziale, culturali, ricreative, artistiche, sportive, di promozione della occupazione locale e delle attivita' agricole".

Art. 2 - 3 rigo: "Enti, associazioni, o gruppi di rappresentanza anche non formalmente organizzati, che abbiano valenza sociale e/o culturale di interesse generale comunale."

Art. 5 - 3 rigo: aggiungere dopo le parole Ente, Associazione le parole "o gruppi di privati richiedenti."

Art. 5 - lettera a) - 3 rigo: dopo la parola Associazione aggiungere le parole "o gruppi di privati".

Art. 5 - lettera a) 4 rigo dopo le parole ricreative, sportive aggiungere le parole "e della promozione della occupazione locale e di sostegno delle attivita' agricole nei confronti della comunita' locale."

Art. 35 - rigo n. 35: aggiungere dopo le parole l'Ente, l'Associazione, le parole o gruppi di privati."

Istituire il Capo 3 bis del seguente tenore:

L'Amministrazione comunale potra' erogare contributi a titolo straordinario a parziale copertura delle spese che gli enti religiosi sosterranno per la conservazione e rivalutazione degli edifici sacri, di interesse storico, serventi al culto cattolico e acattolico, qualora la spesa non possa essere sostenuta dalla Chiesa ed in relazione alle risorse disponibili stanziare nel bilancio comunale dal Consiglio Comunale.

- Il contributo non potra' comunque superare il 95% delle spese sostenute dalla Chiesa.

- Per la regolamentazione dell'erogazione del contributo e per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio a quanto dispone l'art. 5 "Interventi straordinari" del presente Regolamento.

UDITO l'intervento del Consigliere GHIRALDINI Franco teso a fare presente che ha avuto poco tempo per esaminare le variazioni da apportare;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1993, n. 73,
modificata con legge regionale 9 agosto 1994, n. 41;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in particolare gli
art. n. 32 e 53;

CONSIDERATO che il parere di regolarita' tecnica
espresso dal responsabile del servizio e' favorevole;

ACCERTATO che il parere di legittimita' espresso dal
segretario Comunale e' favorevole;

ESAURITA la discussione;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dai dodici
Consiglieri votanti su quattordici Consiglieri presenti
essendosi astenuti i Consiglieri GHERALDINI Franco e
BERTOLIN Rosetta;

DELIBERA di approvare il Regolamento in ordine ai
criteri e alle modalita' per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ed ausili finanziari nonche' per
l'attribuzione di vantaggi economici le seguenti modifiche
e aggiunte:

Il Cap. I "OGGETTO DELLA CONCESSIONE" e' modificato come
segue;

Art. 1 - Il Comune interviene con erogazioni economiche,
nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attivita' di rilevanza socio-assistenziale,
culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di
promozione e sostegno della occupazione locale, e delle
attivita' agricole.
- a favore di soggetti in stato di bisogno.
- a sostegno della conservazione e rivalutazione degli
edifici sacri, di interesse storico, serventi il culto
cattolico e acattolico.

Il Cap. II "SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA
SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE,
SPORTIVE, DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE E DELLE
ATTIVITA' AGRICOLE." e' modificato come segue:

L'art. 2 - Destinatari dell'intervento.

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici
comunque attribuiti, Enti, Associazioni o gruppi di
rappresentanza anche non formalmente organizzati, che
abbiano valenza sociale e/o culturale di interesse generale
comunale senza scopo di lucro aventi sede nel territorio
del Comune e/o ivi operanti, con iniziative idonee a
favorire lo sviluppo socio-assistenziale, culturale,
ricreativo o sportivo della comunita' locale nonche' gli
organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle
attivita' produttive ed occupazioni locali.

L'art. 5 "Interventi straordinari" - 1 comma e' modificato
come segue:

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di
contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a
carattere straordinario dell'Ente, Associazione o gruppi di
privati richiedenti.

L'art. 5 - 2 comma lettera a) e' modificato come segue:
da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata
nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente,
Associazione o gruppi di privati intende perseguire e la
capacita' di promozione sociale, culturale, artistica,
ricreativa, sportiva e della promozione della occupazione
locale e di sostegno delle attivita' agricole nei confronti
della comunita' locale.

L'art. 5 - 7 comma e' modificato come segue:
L'Ente, gruppi di privati o l'Associazione, assegnatari di
contributo straordinario potra' tuttavia presentare
domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio
in quelli successivi.

Viene istituito il seguente Capo 3 bis:

L'Amministrazione comunale potra' erogare contributi a
titolo straordinario a parziale copertura delle spese che
gli enti religiosi sosterranno per la conservazione e
rivalutazione degli edifici sacri, di interesse storico,
serventi al culto cattolico e acattolico, qualora la spesa
non possa essere sostenuta dalla Chiesa ed in relazione
alle risorse disponibili stanziare nel bilancio comunale
dal Consiglio Comunale.

Il contributo non potra' comunque superare il 95% delle
spese sostenute dalla Chiesa.

Per la regolamentazione e l'erogazione del contributo e per
quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
fa rinvio a quanto dispone l'art. 5 "Interventi
straordinari" del presente Regolamento.